

STATUTO

MERIDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PRATO PO VIA BOLOGNA 136

Numero REA: PO - 519212

Codice fiscale: 02275630974

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-07-2013 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" REP. N.ro 52451 RAC. N.ro 16920 "STATUTO"	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 - Denominazione - Sede	
	E' costituita con sede nel Comune di Prato la O.N.L.U.S società cooperativa sociale a	
	mutualità prevalente, denominata "MERIDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA-	
	LE" , ai sensi dell'art.2512 del Codice Civile con adozione delle norme della società a	
	responsabilità limitata ai sensi dell'art.2522 comma 2 del Codice Civile.	
	La Cooperativa ha la struttura organizzativa e la finalità di cui alla legge 8 Novem-	
	bre 1991 n. 381 ed assumerà la qualifica di O.N.L.U.S. ai sensi della legge 662/1996.	
	Alla presente cooperativa si applicano:	
	1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n.ro 381, in tema di cooperative so-	
	ciali, nonchè, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore	
	in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 apri-	
	le 2001 n.ro 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;	
	2) - le disposizioni sulle O.N.L.U.S., in quanto la cooperativa sociale è di diritto orga-	
	nizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del	
	D.lgs. 4 dicembre 1997 n.ro 460;	
	3) - in quanto compatibili le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative	
	alle società cooperative;	
	4) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in	
	quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove a	
	norma di legge.	
	Art. 2 - Durata	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e	
	1	

	potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per	
	i soci dissenzienti.	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 – Scopo Mutualistico	
	La Cooperativa si propone nell'interesse generale della comunità, di promuovere, in	
	modo continuativo e senza fini di lucro, l'individuo nelle sue aspirazioni al benesse-	
	re, alla felicità, alla cultura e alla libertà attraverso la gestione di servizi educativi,	
	culturali, formativi, sociali e socio/sanitari. La Cooperativa intende promuovere la	
	partecipazione dei cittadini alla vita culturale e sociale del paese e favorire la cittadi-	
	nanza attiva.	
	La Cooperativa intende inoltre assicurare, tramite la gestione in forma associativa,	
	continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali,	
	compatibilmente con la salvaguardia della competitività dell'azienda sul mercato.	
	Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e	
	dalle Associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti	
	sociali e dei Regolamenti interni. La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai	
	principi della mutualità.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la	
	Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, o autonoma, nelle	
	diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legi-	
	slazione italiana.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.	
	La Cooperativa è impegnata inoltre a promuovere e sostenere l'associazionismo fra i	
	familiari e conoscenti degli utenti.	
	La Cooperativa si impegna a valutare ed intraprendere percorsi di qualità e responsa-	
	2	

	bilità etica e sociale.	
	La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione	
	dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la	
	ristrutturazione ed il potenziamento aziendale. La Cooperativa si propone, altresì, di	
	partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo italiano.	
	La Cooperativa può aderire a qualunque associazione cooperativa nazionale e ai	
	suoi organismi periferici provinciali e regionali.	
	Art. 4 - Oggetto Sociale	
	La Cooperativa persegue fini educativi, culturali, didattici, formativi, ludico-sportivi,	
	sociali e assistenziali rivolti a minori, adolescenti, giovani, adulti, anziani sia come	
	singoli, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la loro personalità di cui riconosce	
	ed intende promuovere i diritti.	
	La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:	
	a) Servizi e progetti culturali, educativi e sociali e di informazione rivolti a minori, a-	
	dolescenti, giovani, adulti, anziani e famiglie;	
	b) Progettazione e gestione di Servizi e strutture per l'infanzia;	
	c) Attività di assistenza, sostegno e promozione al benessere rivolta a soggetti in si-	
	tuazione di handicap;	
	d) Sostegno e recupero scolastico;	
	e) Attività ludico-ricreative, sportive e turistiche;	
	f) Organizzazione di vacanze, soggiorni e scambi culturali;	
	g) Preorientamento, orientamento e tutoraggio alla persona, formativo e professionale;	
	h) Formazione finalizzata all'inserimento nel mondo del lavoro e riqualificazione	
	professionale;	
	i) Formazione personale, culturale, sociale, scolastica e professionale;	
	3	

	j) Organizzazione e gestione di équipes specialistiche per le scuole direttamente gestite (équipes medico-psico-pedagogica, consulenza per la programmazione educativa e didattica ecc.);	
	k) Corsi di lingua italiana ed estera finalizzati anche all'integrazione tra culture;	
	l) Percorsi interculturali;	
	m) Progettazione e gestione di servizi e strutture per la gioventù; compresi ostelli, residenze, case dello studente, centri di socializzazione e servizi connessi ed accessori;	
	n) Integrazione con i paesi UE attivando progetti comunitari e favorendo gli scambi interculturali;	
	o) Produzione e vendita di prodotti educativi, ludici e di gestione aziendale multimediali ed editoriali;	
	p) Progettazione e realizzazione di strumenti di verifica e monitoraggio per la qualità dei servizi e dell'organizzazione aziendale;	
	q) Valorizzazione ambientale e dei beni culturali ed artistici;	
	r) Favorire l'assistenza e la tutela dei soggetti cui la Cooperativa rivolge i propri servizi e progetti;	
	s) Trasporto accompagnato di minori ed adulti.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.	
	Potrà inoltre, nei limiti di legge, promuovere la costituzione di società di capitali con partecipazione anche maggioritaria e/o di controllo, nonché acquisire, nei limiti di legge, partecipazioni anche maggioritarie e/o di controllo in società di capitali e as-	
	4	

	sociazioni.	
	Esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e soltanto nell'ambito	
	dei propri soci, la Cooperativa, nei limiti consentiti dalla legge, potrà ottenere prestiti	
	dai soci il tutto da disciplinarsi con apposito regolamento.	
	La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo	
	2545-septies del codice civile.	
	La Cooperativa potrà aderire a Consorzi e associazioni temporanee di impresa che	
	perseguano scopi di interesse dell'azienda.	
	SOCI - SCIOGLIMENTO RAPPORTO SOCIALE	
	Art. 5 - I soci	
	Il numero dei soci è illimitato nel rispetto dell'art.2519 c.c e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Se, durante la vita della cooperativa il numero dei soci diviene inferiore al minimo di	
	legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale	
	la cooperativa si scioglie e deve essere posta in liquidazione.	
	Può essere socio chiunque condivida i fini sociali perseguiti ed intenda contribuire	
	alla loro realizzazione essendo in possesso dei requisiti personali necessari a tale	
	scopo.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in con-	
	correnza con quella della Cooperativa.	
	Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente possono divenire soci le persone fisiche	
	che appartengano alle seguenti categorie:	
	a) <u>SOCI LAVORATORI</u>: essi prestano la propria opera ottenendo quale corrispettivo	
	un compenso di qualsiasi natura ed entità;	
	b) <u>SOCI VOLONTARI</u>: offrono spontaneamente e gratuitamente la propria opera e-	
	5	

	esclusivamente per fini di solidarietà.	
	Ove sussistano le condizioni di legge, possono altresì divenire soci le persone giuri-	
	diche pubbliche e private i cui statuti contemplino espressamente il finanziamento e	
	lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.	
	c) <u>SOCI SPECIALI</u>: il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragio-	
	ne dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Ricorrendo l'ipotesi di cui alla lettera a), il consiglio di amministrazione può ammet-	
	tere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro	
	formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed econo-	
	mici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.	
	Ricorrendo l'ipotesi di cui alla lettera b), il consiglio di amministrazione può ammet-	
	tere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché	
	parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le	
	strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.	
	La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quan-	
	to previsto da apposito regolamento, stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professio-	
	nale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;	
	3. la quota di capitale che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammis-	
	sione, la quale non dovrà comunque essere superiore al 20% per cento di quella pre-	
	vista per i soci ordinari.	
	6	

	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 18 di questo statu-	
	to, anche in misura inferiore rispetto a quello erogato ai soci ordinari, in relazione ai	
	costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa Cooperativa.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee	
	ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convo-	
	cate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di am-	
	ministrazione della Cooperativa.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del pre-	
	sente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto	
	mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della doman-	
	da.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo	
	di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è	
	ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che,	
	come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i	
	doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabi-	
	liti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'atti-	
	vità economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizza-	
	zione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la deli-	
	bera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e	
	con gli effetti previsti dal presente statuto.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a	
	ciascuna delle categorie sopra indicate.	
	7	

	Art. 6 - Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda al Consiglio di	
	Amministrazione in cui sia indicato:	
	- cognome, nome, residenza, data e luogo di nascita e codice fiscale;	
	- indicazione della effettiva attività di lavoro;	
	- ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà, comunque,	
	essere inferiore al limite minimo nè superiore a quello massimo stabilito dalla legge;	
	- dichiarazione della volontà di attenersi alle norme di statuto e di rispettare le deli-	
	berazioni regolarmente prese dagli organi sociali competenti.	
	Nel caso in cui la legge consenta l'ammissione a socio di persone giuridiche, pubbli-	
	che o private, la domanda di una di queste presentata dovrà indicare:	
	- denominazione, sede ed attività dell'ente o della persona giuridica;	
	- delibera di autorizzazione con indicazione della persona designata a rappresentare	
	l'ente o la persona giuridica;	
	- caratteristiche ed entità degli associati;	
	- quote sottoscritte;	
	- certificato di vigenza della società rilasciato dal competente Registro delle Imprese	
	attestante che la società non è sottoposta a procedure concorsuali.	
	Alla domanda deve essere allegato lo statuto e la delibera di autorizzazione.	
	Sulla base della domanda di ammissione, l'organo amministrativo accerta la sussis-	
	stenza dei requisiti soggettivi, l'inesistenza di cause di incompatibilità, la sussistenza	
	nella domanda dei requisiti previsti dal presente articolo e l'inesistenza di ragioni,	
	collegate all'interesse sociale, che ostino all'ammissione. In caso di esito positivo del-	
	l'accertamento, l'organo amministrativo delibera quindi l'ammissione del socio.	
	Nel caso in cui l'organo amministrativo rigetti la domanda di ammissione, dovrà —	
	8	

	entro sessanta giorni dalla domanda di ammissione — dare comunicazione scritta al-	
	l'aspirante socio della relativa deliberazione, che deve essere motivata e deve essere	
	trasmessa in copia all'aspirante medesimo; quest'ultimo può entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la	
	quale, se non appositamente convocata, delibera in occasione della sua prossima suc-	
	cessiva convocazione.	
	In ogni caso, la deliberazione dell'organo amministrativo deve essere verbalizzata	
	nell'apposito libro sociale; la deliberazione non verbalizzata equivale a silenzio degli	
	amministratori.	
	La deliberazione dell'assemblea, che concluda in senso favorevole all'ammissione, è	
	vincolante per l'organo amministrativo, nell'ipotesi in cui il rigetto della domanda	
	non fosse stato determinato da esigenze gestionali; l'organo amministrativo dovrà	
	quindi ammettere l'aspirante socio nel più breve tempo possibile.	
	Nell'ipotesi in cui l'organo amministrativo non dia comunicazione, all'aspirante so-	
	cio, della deliberazione entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di am-	
	missione, il silenzio vale come assenso, sempreché l'aspirante socio sia in possesso	
	dei requisiti soggettivi previsti.	
	Una volta deliberata l'ammissione, l'organo amministrativo ne dà tempestiva comu-	
	nicaione al socio ammesso, invitandolo ad eseguire il versamento del capitale, del-	
	l'eventuale sopraprezzo e della tassa di ammissione, entro trenta (30) giorni; cura	
	quindi — solo dopo che siano stati eseguiti i suindicati versamenti — la relativa an-	
	notazione nel libro soci.	
	L'aspirante socio non ha, in nessun caso, un diritto soggettivo ad essere ammesso in	
	società.	
	L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio di esercizio, illustra annualmen-	
	9	

	te le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Sia i soci già esistenti, sia gli aspiranti soci non ammessi possono far ricorso all'auto-	
	rità di vigilanza per segnalare eventuali irregolarità nelle procedure di ammissione.	
	I compiti dell'organo amministrativo, relativi alla procedura di ammissione dei soci	
	cooperatori, non possono costituire oggetto di delega.	
	Art. 7 - Obblighi del socio	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbli-	
	gati:	
	- al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria del-	
	la domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventuale determinato dall'Assemblea in sede di approvazione	
	del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo;	
	- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate	
	dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro	
	soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa co-	
	municazione da effettuarsi mediante lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	I soci cooperatori sono obbligati a mettere a disposizione le proprie capacità profes-	
	sionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché	
	alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come	
	previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Coope-	
	rativa.	
	E' fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre coopera-	
	10	

	tive che perseguano identici scopi sociali, nonché di prestare lavoro a favore di terzi	
	esercenti imprese concorrenti con la Cooperativa, salvo specifica autorizzazione del	
	consiglio di amministrazione che può tener conto delle tipologie e delle condizioni	
	dell'ulteriore rapporto di lavoro.	
	Art. 8 - Diritti del socio	
	I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società se-	
	condo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico nei limiti	
	dell'effettiva e concreta capacità della Cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e	
	di soddisfare gli interessi dei soci medesimi.	
	Correlativamente la Cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che	
	ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la ne-	
	cessità di rispettare il principio di parità di trattamento. Pertanto i soci lavoratori	
	hanno, nei termini sopra indicati, diritto a concludere contratti di lavoro con la coo-	
	perativa; i soci utenti hanno, nei medesimi termini, diritto ad ottenere dalla coopera-	
	tiva i servizi sociali rientranti nell'oggetto sociale.	
	Nell'ambito dei diritti amministrativi ai soci cooperatori spettano:	
	a) i diritti di controllo previsti dall'art.2476 comma 2 del codice civile;	
	b) il diritto di presentare esposti o denunce all'autorità di vigilanza per l'adozione	
	degli eventuali provvedimenti previsti dagli articoli 2545-sexiesdecies e seguenti del	
	codice civile;	
	c) il diritto di intervento in assemblea;	
	d) il diritto di voto in assemblea.	
	Art. 9 - Perdita della qualifica di socio	
	La qualità di socio si perde:	
	a)- Socio persona fisica: per recesso, esclusione, fallimento e morte;	
	11	

	b)- Socio diverso da persona fisica: recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o li-	
	quidazione.	
	Art. 10 - Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio che abbia perduto i requi-	
	siti per l'ammissione o che non sia più in grado di partecipare al perseguimento degli	
	scopi sociali. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi	
	che, a norma di legge o di statuto, legittimano il recesso.	
	La perdita della qualità di socio è constatata e pronunciata dal Consiglio di Ammini-	
	strazione nei confronti dei soci che vengano a trovarsi in una delle situazioni di in-	
	compatibilità previste dallo statuto ed ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci.	
	Art. 11 - Esclusione	
	L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio	
	che non ottemperi alle disposizioni di legge, di Statuto, ai regolamenti ed alle delibe-	
	razioni della società o comunque si renda immeritevole di appartenere alla cooperati-	
	va. In particolare, oltre che nei casi previsti dalla legge, l'esclusione potrà essere deli-	
	berata nei confronti del socio che:	
	a) senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento delle quote sociali sotto-	
	scritte o nei pagamenti dovuti ad altro titolo verso la società;	
	b) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;	
	c) nella esecuzione del proprio lavoro si renda responsabile di atti valutabili quale	
	notevole inadempimento come previsto dall'art. 1455 c.c.;	
	d) venga interdetto, inabilitato, condannato penalmente ad una pena che importa	
	l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;	
	e) venga dichiarato fallito.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale	
	12	

	nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.	
	Art. 12 - Liquidazione della quota	
	I soci receduti, decaduti ed esclusi preventivamente informati per iscritto a mezzo	
	raccomandata A.R. hanno diritto soltanto al rimborso della quota da essi effettiva-	
	mente versata; la relativa liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'eserci-	
	zio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bi-	
	lancio.	
	Art. 13 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui versata	
	si matura e dovrà essere eseguito nella misura e con le modalità previste all'articolo	
	precedente. Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richie-	
	sta di liquidazione della quota, dichiarazione sostitutiva di atto notorio dal quale ri-	
	sulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione. Le	
	quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine di legge saranno devolu-	
	te, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad uno dei fondi indicati al-	
	l'art.15.	
	Art. 14 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci ces-	
	sati	
	Il trattamento economico corrisposto ai soci ordinari che prestano continuativamente	
	la loro opera nella cooperativa dovrà fare riferimento al contratto di lavoro applicabi-	
	le ai dipendenti degli istituti non statali di educazione e di istruzione compatibilmen-	
	te con le esigenze sociali. Agli altri soci, su delibera del Consiglio di Amministrazio-	
	ne, potrà essere corrisposto il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per	
	lo svolgimento di attività in favore della cooperativa.	
	13	

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 15 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna del valore di Euro 100,00 (Euro cento e zero centesimi); il valore complessivo delle quote detenute da ciascun socio non può essere inferiore e superiore ai limiti di legge;
- dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 17 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi dell'art. 7;
- dalla riserva straordinaria;
- da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per lo statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società Cooperativa.

Art. 16 - Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute senza la autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Art. 17 - Bilancio di esercizio

	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni e-	
	sercizio sociale il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla redazione del	
	bilancio di esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla	
	nota integrativa e dalla relazione sull'andamento della gestione sociale redatta a nor-	
	ma di legge.	
	Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dei soci entro centoventi giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	Nei casi e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 2364 C.C. il bilancio	
	potrà essere sottoposto all'approvazione dei soci nel maggior termine di centottanta	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio.	
	La decisione di approvazione del bilancio decide sulla destinazione degli utili an-	
	nuali come segue:	
	- a riserva legale indivisibile non meno della quota prevista dalla legge;	
	- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al-	
	l'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge;	
	- ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti	
	dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	La rimanente parte degli utili netti annuali può essere destinata dall'assemblea, una	
	volta effettuati gli accantonamenti di cui sopra, nel seguente ordine:	
	– alla remunerazione degli strumenti finanziari, nei limiti stabiliti dalla legge e dal	
	presente statuto;	
	– alla ripartizione dei ristorni, con le modalità previste dalla legge e dal presente sta-	
	tuto;	
	– alla distribuzione di dividendi ai soci cooperatori, in misura non superiore a quel-	
	la stabilita dalla legge e dal presente statuto per il mantenimento della qualifica di co-	
	15	

	operativa a mutualità prevalente e per il godimento delle agevolazioni fiscali; e con la	
	precisazione che non possono essere distribuiti utili ai soci cooperatori se il rapporto	
	tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un	
	quarto;	
	– ad eventuale riserva facoltativa.	
	Pertanto, l'avanzo netto di gestione deve essere destinato prioritariamente a fini mu-	
	tualistici, intendendo per tali il contributo ai fondi mutualistici, l'incremento della ri-	
	serva indivisibile, e – salva la prioritaria remunerazione degli strumenti finanziari e-	
	ventualmente emessi – la ripartizione dei ristorni.	
	E' preclusa la distribuzione di acconti sui dividendi, di cui all'art. 2433- <i>bis</i> del codice	
	civile.	
	Art. 18 - Ristorni	
	L'Organo Amministrativo che redige il progetto del bilancio di esercizio può appo-	
	stare somme al conto economico a titolo di ritorno qualora lo consentano le risultan-	
	ze dell'attività mutualistica.	
	I soci, in sede di decisione sulla approvazione del bilancio di esercizio, decidono sul-	
	la destinazione del ritorno secondo le norme di legge, che potrà essere attribuito me-	
	dante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.	
	La ripartizione del ritorno ai singoli soci dovrà, in ogni caso, essere effettuata consi-	
	derando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Coope-	
	rativa ed il socio stesso, secondo quanto disposto in apposito regolamento, se redatto.	
	ORGANI SOCIALI - DECISIONI DEI SOCI	
	Art. 19 - Gli organi	
	16	

	Sono organi della Cooperativa:	
	- l'Assemblea dei soci;	
	- il Consiglio di Amministrazione;	
	- l'Organo di Controllo, se nominato.	
	Art. 20 - Assemblea dei soci	
	Le decisioni dei soci devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare.	
	L'assemblea delibera:	
	– sull'approvazione del bilancio;	
	– sull'approvazione dei regolamenti interni, ivi compreso il regolamento mutualistico;	
	– sulla ripartizione degli utili e dei ristorni;	
	– sulla determinazione del sopraprezzo, e della tassa per l'ammissione dei nuovi soci cooperatori;	
	– sull'eventuale piano di crisi aziendale;	
	– sulle domande di ammissione proposte dagli aspiranti soci, a seguito di richiesta di riesame della corrispondente deliberazione dell'organo amministrativo;	
	– sulla nomina, revoca e sostituzione degli amministratori;	
	– sulla nomina, revoca e sostituzione dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto;	
	– sulla nomina, revoca e sostituzione del revisore contabile esterno, ove previsto;	
	– sulla determinazione del compenso di amministratori, sindaci e revisore;	
	– sull'azione di responsabilità nei confronti di amministratori, sindaci e revisore;	
	– sull'adesione a gruppi cooperativi paritetici;	
	– sulle modificazioni dello statuto;	
	17	

	– sull'aumento gratuito del capitale sociale;	
	– sull'emissione di strumenti finanziari, nei casi previsti dall'art. 2545- <i>quinquies</i> del	
	codice civile;	
	– sull'aumento a pagamento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2524, comma 3, del	
	codice civile;	
	– sullo scioglimento anticipato della società;	
	– sulla nomina, revoca e sostituzione dei liquidatori, e sui relativi poteri;	
	– sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.	
	Art. 21 - Diritto di intervento e diritto di voto in assemblea	
	Possono intervenire in assemblea tutti i soci che siano iscritti nel libro dei soci.	
	Il socio receduto, ancorché ancora iscritto nel libro soci, non può intervenire in as-	
	semblea, a partire dal momento in cui il recesso ha prodotto i propri effetti a norma	
	dell'art. 2532 del codice civile e del presente statuto.	
	Il presidente dell'assemblea può consentire l'intervento in assemblea dei possessori	
	di strumenti finanziari non partecipativi, o anche di soggetti estranei alla società.	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto i soci che siano iscritti da almeno novanta gior-	
	ni nel libro dei soci.	
	Gli amministratori non possono comunque subordinare l'intervento del socio in as-	
	semblea alla previa iscrizione in particolari elenchi, o al possesso di tessere di am-	
	missione.	
	Ciascun socio ha un voto, qualunque sia l'ammontare della quota dallo stesso posse-	
	duta.	
	Art. 22 - Rappresentanza in assemblea	
	Il socio cooperatore ha facoltà di farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta	
	che può essere trasmessa anche via fax o per posta elettronica certificata, soltanto da	
	18	

	un altro socio cooperatore avente diritto di voto. Ad ogni socio cooperatore non pos-	
	sono essere conferite più di cinque deleghe.	
	Possono essere delegati per la partecipazione all'assemblea anche i soci lavoratori	
	della cooperativa, ancorchè dipendenti della società.	
	Art. 23 - Convocazione dell'assemblea	
	L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo, sia presso la sede socia-	
	le sia altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana.	
	L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale; ove, peraltro, la società sia tenuta alla redazione	
	del bilancio consolidato, ovvero quando particolari esigenze – relative alla struttura	
	ed all'oggetto della società – lo richiedano, la predetta assemblea potrà essere convo-	
	cata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in questi casi gli	
	amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.	
	L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo; in caso di impossibilità di tutti	
	gli amministratori o di loro inerzia, l'assemblea può essere convocata dal collegio sin-	
	dacale, se nominato, ovvero da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei soci	
	aventi diritto di intervenire in assemblea, se in tale domanda sono indicati gli argo-	
	menti da trattare.	
	L'assemblea è convocata con avviso spedito almeno quindici giorni prima di quello	
	fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo i-	
	doneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ivi compreso il fax, il telefax	
	e la posta elettronica fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri	
	sociali, o in mancanza al domicilio risultante dal registro delle imprese. Nell'avviso	
	di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, e l'e-	
	lenco delle materie da trattare.	
	19	

	Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, né può essere successiva di oltre trenta giorni.	
	Anche in assenza di formale convocazione, la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, se sono presenti o informati tutti gli amministratori, e tutti i sindaci se nominati, e se nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori, e i sindaci se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione da essi sottoscritta, trasmessa anche via fax e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, e di non opporsi alla trattazione degli stessi. In mancanza, la deliberazione non può essere adottata.	
	Art. 24 - Funzionamento dell'assemblea	
	L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio d'amministrazione; in caso di assenza o impedimento di questi, sarà presieduta da persona designata dagli intervenuti.	
	Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.	
	Il presidente è assistito da un segretario, nominato allo stesso modo del presidente, che redige il verbale della deliberazione; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.	
	Art. 25 - Verbale delle deliberazioni assembleari	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal presiden-	
	20	

	te e dal segretario o dal notaio.	
	Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità e la le-	
	gittimazione dei partecipanti, e i voti rappresentati in assemblea; deve altresì indica-	
	re le modalità e il risultato delle votazioni, e deve consentire, anche per allegato, l'in-	
	dicazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.	
	Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma di	
	legge e del presente statuto. Nel verbale possono essere riassunte, su richiesta dei so-	
	ci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	Il verbale della deliberazione assembleare deve essere trascritto senza indugio nel li-	
	bro delle adunanze e deliberazioni assembleari, anche nel caso di verbale redatto per	
	atto pubblico.	
	Art. 26 - Approvazione delle deliberazioni assembleari	
	L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti	
	o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto; in seconda con-	
	vocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati	
	in assemblea.	
	L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti rappresentati in assemblea.	
	In deroga a quanto sopra stabilito, l'assemblea delibera, sia in prima che in seconda	
	convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti complessi-	
	vamente spettanti a tutti i soci, per le deliberazioni riguardanti:	
	a) – l'aumento a pagamento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2524, comma 3, del	
	codice civile;	
	b) – lo scioglimento anticipato della società.	
	E' invece necessario il voto favorevole di più dei due terzi dei voti complessivamente	
	spettanti a tutti i soci per l'approvazione delle delibere concernenti la modifica del-	
	21	

23 di 30

	ti nel libro dei soci anche da meno di novanta giorni.	
	Gli altri amministratori possono essere anche non soci. Pertanto, se uno degli ammi-	
	nistratori perde la qualità di socio cooperatore non si verifica decadenza automatica	
	dalla carica di amministratore, purché la maggioranza del consiglio di amministra-	
	zione rimanga composta da soci cooperatori.	
	Nel caso, invece, in cui la perdita della qualità di socio cooperatore da parte di un	
	amministratore determini il venir meno della suddetta maggioranza, lo stesso ammi-	
	nistratore decadrà dalla carica, e si dovrà provvedere alla relativa sostituzione nel ri-	
	spetto dell'art. 2542, comma 2, del codice civile.	
	L'amministratore unico deve essere socio cooperatore.	
	In ogni caso, non possono essere nominati come amministratori, e se nominati deca-	
	dono dalla carica, coloro che gestiscono, anche in qualità di amministratori, un'im-	
	presa concorrente con quella della cooperativa.	
	Ai possessori di strumenti finanziari non partecipativi non compete il diritto di par-	
	tecipare all'elezione degli amministratori.	
	Gli amministratori durano in carica per tre esercizi sociali; essi scadono alla data del-	
	l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della loro carica.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	Art. 28 - Amministratori delegati	
	Il Consiglio d'amministrazione può nominare uno o più amministratori delegati; gli	
	stessi sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione, ed al collegio sindacale	
	se esistente, con cadenza almeno trimestrale.	
	Non possono essere delegati:	
	– i poteri in materia di convocazione dell'assemblea, redazione del bilancio di eserci-	
	23	

	zio, aumento e riduzione del capitale, redazione dei progetti di fusione e di scissione;	
	– i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci, e le decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci (art. 2544, comma 1, c.c.).	
	Non possono essere conferite deleghe agli amministratori nominati dai possessori di	
	strumenti finanziari né agli amministratori diversi dai soci cooperatori.	
	Art. 29 - Presidente e vicepresidente	
	Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente, se questi non	
	è stato già eletto dall'assemblea, e può eleggere un vicepresidente, che svolge le fun-	
	zioni del presidente in caso di assenza o impedimento di questi.	
	Nei confronti dei soci e dei terzi, l'intervento del vicepresidente costituisce, in ogni ca-	
	so, prova dell'assenza o impedimento del presidente.	
	Art. 30 - Compenso degli amministratori	
	Il compenso degli amministratori sarà stabilito dall'assemblea; potrà essere determi-	
	nato sia in misura fissa, sia in misura percentuale agli utili netti di bilancio consegu-	
	ti nell'esercizio sociale, con l'osservanza in quest'ultimo caso dell'articolo 2432 del	
	codice civile. Il compenso degli amministratori investiti delle cariche di presidente o	
	di consigliere delegato è stabilito dal consiglio di amministrazione, sentito il parere	
	del collegio sindacale ove nominato, nel rispetto dei limiti massimi eventualmente	
	determinati dall'assemblea. L'assemblea può determinare un importo complessivo	
	per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari	
	cariche. Agli amministratori potrà essere attribuita un'indennità per la cessazione	
	dalla carica (trattamento di fine rapporto), accantonando le relative somme con le	
	modalità determinate dall'assemblea dei soci.	
	Art. 31 - Adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione	
	Il consiglio d'amministrazione deve essere convocato nella sede sociale o altrove,	
	24	

	purché nel territorio della Repubblica Italiana, oltre che nei casi previsti dalla legge,	
	ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del presidente o anche	
	di uno solo dei consiglieri, con ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avve-	
	nuto ricevimento. L'avviso di convocazione deve essere spedito a tutti gli ammini-	
	stratori, ed ai sindaci ove nominati, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso	
	di urgenza, almeno un giorno prima; nell'avviso devono essere indicati la data, il luo-	
	go e l'ora della riunione, e l'ordine del giorno. Anche in assenza di formale convoca-	
	zione saranno tuttavia valide le deliberazioni del consiglio d'amministrazione quan-	
	do vi partecipino tutti gli amministratori, ed i sindaci effettivi ne siano stati informati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione è necessaria la	
	presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.	
	I consiglieri che siano in conflitto di interessi con la società, ai sensi dell'art. 2475-ter,	
	comma 2, del codice civile, non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza	
	di cui sopra; sono invece computati i consiglieri che si siano volontariamente astenuti.	
	Lo svolgimento della riunione deve essere verbalizzato da un segretario, anche non	
	amministratore, nominato di volta in volta dal presidente, salvo che nei casi in cui la	
	legge richieda la verbalizzazione notarile; il verbale sarà sottoscritto dal presidente e	
	dal segretario o dal notaio, e dovrà essere trascritto nel libro dei verbali del consiglio	
	di amministrazione.	
	Art. 32 - Compiti del consiglio di amministrazione.	
	Il consiglio di amministrazione provvede, in conformità alla legge ed al presente sta-	
	tuto, alla gestione della società, della quale ha l'esclusiva competenza e responsabi-	
	lità, salvo quanto infra precisato, in conformità all'oggetto ed allo scopo sociale.	
	Il consiglio di amministrazione, inoltre: cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'as-	
	semblea; approva le proposte di concordato, ai sensi dell'art. 152 del r.d. 16 marzo	
	25	

	1942 n. 267; redige il bilancio di esercizio, con l'osservanza delle prescrizioni di legge	
	e relazionando circa l'attuazione dello scopo mutualistico della società, e la prevalen-	
	za mutualistica dei rapporti con i soci; predispone i regolamenti interni della coope-	
	rativa, la cui approvazione è di competenza dell'assemblea dei soci; assume i provve-	
	dimenti ad esso demandati dalla legge e dal presente statuto in materia di ammissio-	
	ne, recesso, esclusione dei soci cooperatori; propone all'assemblea, in sede di appro-	
	vazione del bilancio di esercizio, il sopraprezzo di cui all'art. 2528, comma 2, del co-	
	dice civile; autorizza l'eventuale trasferimento delle partecipazioni dei soci coopera-	
	tori; gestisce i rapporti mutualistici con i soci cooperatori, in conformità al presente	
	statuto, ai regolamenti mutualistici ed alle deliberazioni dell'assemblea dei soci; e-	
	mette gli strumenti finanziari non partecipativi, nei casi in cui non è prevista la com-	
	petenza dell'assemblea dei soci; delibera l'acquisto di quote proprie, nei limiti con-	
	sentiti dalla legge e dal presente statuto.	
	Art. 33 - Poteri di amministrazione e competenze dei soci	
	L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, fatte sal-	
	ve le competenze attribuite ai soci dalla legge e dal presente statuto.	
	In particolare, sono riservate alla competenza dei soci le decisioni previste dall'art.	
	2479, comma 2, del codice civile. Si precisa che devono intendersi ricomprese, in ogni	
	caso, tra le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto so-	
	ciale: l'alienazione, l'acquisto, la concessione e l'assunzione in godimento di aziende	
	e rami di azienda; l'acquisto di partecipazioni in società a responsabilità limitata, ed	
	in società di persone in genere (salvo, in ogni caso, il disposto dell'articolo 2361 del	
	codice civile).	
	Dovranno essere, inoltre, autorizzate dai soci:	
	– le operazioni per le quali sussista un conflitto d'interessi degli amministratori che	
	26	

	rappresentano legalmente la società, ai sensi dell'art. 2475- <i>ter</i> del codice civile; inten-	
	dendosi, con ciò, l'operazione specificamente autorizzata, anche per gli effetti degli	
	articoli 1394 e 1395 del codice civile;	
	– la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici.	
	Gli amministratori potranno nominare direttori generali, institori, nonché procuratori	
	per il compimento di determinati atti o categorie di atti. In caso di contrasti insanabili	
	tra gli amministratori sulla gestione della società, o sulla revoca degli amministratori	
	delegati, gli amministratori stessi devono, senza indugio, convocare l'assemblea per	
	gli opportuni provvedimenti.	
	Art. 34 - Poteri di rappresentanza.	
	La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Ammini-	
	stratore unico ovvero al presidente del consiglio d'amministrazione e, in via disgiun-	
	tiva rispetto a quest'ultimo, separatamente ai singoli amministratori delegati even-	
	tualmente nominati dal consiglio d'amministrazione, nei limiti dei poteri a questi ul-	
	timi attribuiti. La rappresentanza spetta, inoltre, disgiuntamente al consigliere al	
	quale il consiglio di amministrazione abbia affidato l'incarico per il compimento di u-	
	na specifica operazione.	
	Art. 35 - Organo di Controllo	
	1. Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, i soci nominano un organo di con-	
	trollo ovvero un Revisore esterno, ai sensi degli artt. 2543 e 2477 c.c..	
	2. L'Organo di controllo obbligatorio può essere monocratico (sindaco unico) o colle-	
	giale (collegio sindacale).	
	3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto	
	dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'asset-	
	to organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto	
	27	

	funzionamento. I soci possono affidare all'Organo di controllo anche la funzione di	
	revisione legale dei conti.	
	4. Contestualmente o in alternativa alla nomina dell'Organo di controllo, i soci posso-	
	no affidare la funzione di revisione legale dei conti ad un Revisore esterno.	
	5. Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, anche monocratico, si applicano le di-	
	sposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.	
	6. Nel caso di nomina di un Revisore esterno, si applicano le vigenti disposizioni di	
	legge in tema di revisione legale dei conti. Tali disposizioni trovano altresì applica-	
	zione nei confronti dell'Organo di controllo in relazione alla funzione di revisione le-	
	gale ad esso eventualmente affidata.	
	7. Anche in assenza di un obbligo di legge, i soci possono nominare un Organo di	
	controllo, monocratico o collegiale, con i poteri di cui al precedente comma 3. All'Or-	
	gano di controllo nominato ai sensi del presente comma trova applicazione la disci-	
	plina dettata per il collegio sindacale della società per azioni.	
	SCIoglimento e LIQUIDAZIONE	
	Art. 36 - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa dovrà procedere	
	alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci e determi-	
	nandone i poteri.	
	Art. 37 - In caso di cessazione della società l'intero patrimonio sociale, dedotto sol-	
	tanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato ed eventualmente rivalu-	
	tato, dovrà essere devoluto a norma della legge 31.1.1992 n. 59 ai fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art 38 - Clausola compromissoria	
	Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad	
	oggetto diritti disponibili relativamente al rapporto sociale, ad eccezione di quelle	
	28	

	nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sono de-	
	volute ad un collegio arbitrale composto di tre membri che dovrà essere nominato, su	
	istanza della parte più diligente, dal presidente del Tribunale in cui la società ha se-	
	de. Il collegio arbitrale formerà la propria determinazione secondo diritto in via ritua-	
	le, osservando, ai fini della propria competenza e del procedimento, le norme indero-	
	gabili del codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia. Sede dell'arbi-	
	trato sarà nel Comune ove ha sede la società. Il presente articolo non si applica alle	
	controversie tra cooperativa e socio lavoratore che rientrano nella competenza del	
	Giudice del Lavoro.	
	Art. 39 - Disposizioni finali	
	Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme in vigore, al-	
	le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali che disciplinano le società coo-	
	perative rette secondo i principi della mutualità e a quelle che disciplinano le società	
	a responsabilità limitata.	
	FIRMATO: CHECCHERINI SILVIA	
	FIRMATO: GIOVANNETTI VALENTINA	
	FIRMATO: BOGANI FEDERICA	
	FIRMATO: Dott. FRANCESCO GIAMBATTISTA NARDONE Notaio.	
	Esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 66 comma 6 bis della legge 29 otto-	
	bre 1993 n. 427.	
	Registrato all'Agenzia delle Entrate di Prato il giorno 24 Luglio 2013 al n.ro 7597 Se-	
	rie 1T, con Euro 168,00.	
	29	